



10 16798

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1890/Q

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 773 Atto _____ del 2019

Importo € 1.419,18

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 26-03-19 Il Funzionario LB

DECRETO DIRIGENZIALE N. 87 /DA del 05 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso Allia Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Eliana Bertolami

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 1055/17, tra le parti Allia Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 466/18 del 9/02/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 520,00 oltre interessi per € 2,18 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 750,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 897,00 da distrarsi al patrocinatore avv. Eliana Bertolami, come da conteggio inviato dall'avv. Bertolami, per un totale complessivo di € 1.419,18;

Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.419,18 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 466/18 del 9/02/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 522,18 a Allia Giuseppe, nato a Messina il 3/01/1986 c.f. LLAGPP86A03F158Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT23Z 01030 16500 000063 186967 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 897,00 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Eliana Bertolami nata a Messina il 22/05/1976 c.f. BRTLNE76E62F158I, tramite bonifico sul c/c IBAN IT09S 03032 16515 010000 000573 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

del 15-02-2019 Sez. A



Giovedì 14-02-2019 18:43:00

Oggetto

-- < avv.elianabertolami@pec.giuffre.it >
< autostradesiciliane@posta-cas.it >
< geltrude.bonura@legalmail.it >

Fwd: CONSEGNA: Fwd: CONSEGNA: Re: sentenza n. 466/18 GDP Messina-allia/Cas

Mittente:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>*Consorzio Autostrade Siciliane*
A:avv.elianabertolami@pec.giuffre.it*Posta in Entrata*

it> Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in Entrata
15 FEB. 2019
DIR. GEN. ~~DIR.~~ D.A.T.E.

Il giorno 11/12/2018 alle ore 17:19:02 (+0100) il messaggio "Fwd: CONSEGNA: Re: sentenza n. 466/18 GDP Messina-allia/Cas" proveniente da "avv.elianabertolami@pec.giuffre.it" ed indirizzato a "

Identificativo messaggio: opec288.20181211171859.20399.237.1.87@pec.aruba.it

The message "Fwd: CONSEGNA: Re: sentenza n. 466/18 GDP Messina-allia/Cas" sent by "avv.elianabertolami@pec.giuffre.it", on 11/12/2018 at 17:19:02 (+0100) and addressed to

MsgInoltrato.eml daticert.xml

smime.p7s testo email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

1896/Q

CASI 160182

15/02/2019, 10:20

Visualizzazione E-Mail

Dettaglio E-mail  Torna




EMAIL 1059575/1 - MsgInoltrato.eml 1,29 Mb del 14-02-2019 18:43:44
ALLEGATO : msg_inoltrato.eml

Da "avv.elianabertolami" <avv.elianabertolami@pec.giuffre.it>
A geltrude.bonura@legalmail.it
CC
Oggetto Re: sentenza n. 466/18 GDP Messina-allia/Cas

Martedì 27-03-2018 11:33:02

Gentilissima collega, in relazione alla causa in oggetto, Ti preciso che la somma che va liquidata al Sig. Allia Giuseppe a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro in forza della sentenza n. 466/17 depositata in data 08.03.2018, per sorte capitale e interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, Ã pari ad â,- 522,18 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. Allia sulle seguenti coordinate bancarie IBAN:IT23Z010 30165 000000 63186967. Ti comunico, inoltre, che le spese processuali liquidate in sentenza in favore del sottoscritto avvocato distrattario sono indicate nella notula pro-forma che allego alla presente. Resta inteso che l?importo relativo alle eventuali spese di registrazione della sentenza rimane a carico del C.A.S. Nell?attesa di un riscontro invio cordiali saluti. Avv. Eliana Bertolami ----- Header Originale ----- Da : "BONURA GELTRUDE" geltrude.bonura@legalmail.it A : avv.elianabertolami@pec.giuffre.it Cc : Data : Fri, 16 Mar 2018 18:01:25 +0100 (CET) Oggetto : sentenza n. 466/18 GDP Messina-allia/Cas > Gentilissima, > in ordine alla sentenza in oggetto, le chiedo di voler far oervenire ai fini della liquidazione, i conteggi con la seguente documentazione: > copia di documento di identitÃ e codice fiscale del cliente e dell'avvocato, schermate dei conti correnti di accredito attesa la distrazione degli onorari. > cordialitÃ > Avv. Geltrude Bonura > ----- > > Avv.Eliana BertolamiÃ-Ã¿Ã½Ã-Ã¿Ã½Ã-Ã¿Ã½

Allegati

-  carta d'identità eli.pdf
-  fattura p.f. Allia Giuseppe.doc
-  CONTEGGI sent..docx

 Torna



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n°1055/17 Reg. Gen. decisa all'udienza del 09 Febbraio 2018

T R A

GIUSEPPE ALLIA, res in Messina, (C.F. LLAGPP86A03F158Y) dom.to, rapp.to e difeso dall'Avv. **ELENA BERTOLAMI** con studio in Messina, via Faustina e Tertullo, 6,
ATTORE

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante p.t., dom.to rapp.to e difeso dall'Avv. **Geltrude BONURA** con studio a Gela Corso V. Emanuele n. 161;
CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.02.2016 per l'udienza del 16.03.2017 il Sig. **Allia Giuseppe**, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/20 direzione PA - ME. L'attore precisava che il giorno 26.11.2015 alle ore 21,30 circa mentre alla guida della propria vettura **Renault Clio TG DK793GE** percorreva l'autostrada A20 PA-ME, giunto all'interno della galleria "Telegrafo" dalla volta della stessa si staccava del calcinaccio che

N. 1055/17 R. Sent.
N. 1955/17 R.A.C.
N. 7403/17 Crea.
N. Rep.

lesionava il parabrezza. A causa dell'impatto l'autovettura riportava danni per € 554,45 oltre Euro 100,00 per fermo tecnico ed Euro 150,00 per relazione di perizia. al luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito rapporto di incidente. Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni; prova per testi.


Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.te p.t. eccependo la mancanza di colpa dell'Ente convenuto; la mancanza di prova del sinistro; l'esistenza del caso fortuito; concorso di colpa dell'attore, ecc.

All'udienza del 09.02.2018 la causa veniva decisa.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti



escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 19.11.2009 n. 24419) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Orbene, nel merito le circostanze di cui all'atto di citazione nonché il nesso causale tra

l'evento ed il danno, hanno trovato conferma nel rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo che ha redatto apposito rapporto nel quale dichiara " *non notavamo calcinacci di grossa entità all'interno della galleria telegrafo* " senza escludere pertanto, la presenza di calcinacci di piccole dimensioni, idonei in ogni caso a creare un danno in un parabrezza!

Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendosi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Ma tale prova liberatoria è mancata. Alla luce di quanto detto sin ora, questo Giudice liquida in via equitativa, con riguardo al preventivo in atti la somma di € 420,00, oltre Euro 100,00 per consulenza redatta dal CTP Bertolami. Il tutto con interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata dall'attore Sig. **ALLIA GIUSEPPE** e, per l'effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p. al pagamento nei confronti dello stesso della somma di €

520,00 di cui Euro 420,00 per danni al mezzo oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo pagamento; Euro 100,00 per spese di perizia;


2) **CONDANNA CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi € 750,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 09.02.2018

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Currò)



Deposito in Cancelleria
Il 8/3/18
IL FUNZIONARIO S. UFFICIO
Dott.ssa Patrizia ALANO



Avv. Eliana Bertolami

Via Faustina e Tertullo n.6

Tel.- Fax 090. 9578859

98122 - Messina

eliana.bertolami@alice.it

Gent.ma

Avv. Gertrude Bonura

Oggetto: Allia/Consorzio Autostrade Siciliane Causa civile: R.G. n. 1055/17

Giudice di Pace di Messina Sent. 466/18 depositata il 08.03.18

Gentilissima collega,

in relazione alla causa in oggetto, Ti preciso che la somma che va liquidata al Sig. Allia Giuseppe a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro in forza della sentenza n. 466/17 depositata in data 08.03.2018, per sorte capitale e interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, è pari ad € 522,18 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. Allia sulle seguenti coordinate bancarie IBAN:IT23Z010 30165 000000 63186967.

Le comunico, inoltre, che le spese processuali liquidate in sentenza in favore del sottoscritto avvocato distrattario sono indicate nella notula pro-forma che allego alla presente.

Resta inteso che l'importo relativo alle eventuali spese di registrazione della sentenza rimane a carico del C.A.S.

Nell'attesa di un riscontro invio cordiali saluti.

Messina, 27.03.2018

Avv. Eliana Bertolami

Avv. Eliana Bertolami

Via Faustina e Tertullo n. 6
98122 Messina
Tel. Fax. 090.9578859
CF: BRTLNE76E62F158I
P. IVA 02992070835

Messina , lì 20.03.2018

Gent.mo

Sig. Allia Giuseppe

Contrada Fucile 26
98100- MESSINA
CF : LLAGPP86A03F158Y

FATTURA pro-forma

Riferimento: Causa civile Allia Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane

Informativa sulla Tutela della Privacy. Si informa che, in base ai rapporti instaurati, detengo i dati a Voi relativi strettamente necessari agli adempimenti di Legge.

Onorari:	€	750,00
Spese generali ex art. 13(15% su onorari)	€	112,50
C.p.a. 4%:	€	34,50
Totale fattura:	€	897,00
TOTALE Vs. dare:	€	897,00

*La "solutio" della presente fattura è avvenuta da parte del Consorzio Autostrade Siciliane.
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.*

Vi comunico altresì gli estremi relativi alle coordinate bancarie su cui effettuare il versamento per l'importo indicato:

Avv. Eliana Bertolami

Banca CREDEM

(Coordinate bancarie) IBAN IT09 S030 3216 5150 1000 0000 573.

A fronte dell'effettuato pagamento Vi sarà inviata regolare fatturazione.

Avv. Eliana Bertolami

Il file XML specificato apparentemente non ha un foglio di stile associato. L'albero del documento è mostrato di seguito.

```
-<postacert tipo="avvenuta-consegna" errore="nessuno">
  -<intestazione>
    <mittente>avv.elianabertolami@pec.giuffre.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">geltrude.bonura@legalmail.it</destinatari>
    <risposte>avv.elianabertolami@pec.giuffre.it</risposte>
  -<oggetto>
    Fwd: CONSEGNA: Re: sentenza n. 466/18 GDP Messina-allia/Cas
  </oggetto>
</intestazione>
-<dati>
  <gestore-emittente>InfoCert S.p.A.</gestore-emittente>
  -<data zona="+0100">
    <giorno>11/12/2018</giorno>
    <ora>17:19:02</ora>
  </data>
  <identificativo>opec288.20181211171859.20399.237.1.87@pec.aruba.it</identificativo>
  -<msgid>
    <91ba6977-b62f-b7cc-c482-c502391e90f1@pec.giuffre.it>
  </msgid>
  <ricevuta tipo="completa"/>
  <consegna>geltrude.bonura@legalmail.it</consegna>
</dati>
</postacert>
```